Associazione
Italiana
Castorini

STATUTO

Principi e Norme Costitutive

Versione 04 - 22/07/2026

ARTICOLO 1: DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA. 4
ARTICOLO 2: OGGETTO 4
ARTICOLO 3: APPARTENENZA AL MOVIMENTO SCOUT....5
ARTICOLO 4: PROGETTO EDUCATIVO....5
ARTICOLO 5: COLLABORAZIONE ATTIVA CON LO SCAUTISMO E ALTRE AGENZIE EDUCATIVE....5
ARTICOLO 6: DIALOGO E INTESE CON ASSOCIAZIONI SCOUT 6
ARTICOLO 7: PRINCIPIO DELLA DIARCHIA....6
ARTICOLO 8: LAVORO IN RETE 6
ARTICOLO 9: BANDIERA, UNIFORME ED EMBLEMA....6
ARTICOLO 10: ASSOCIATI....7
ARTICOLO 11: DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI 7
ARTICOLO 12: RECESSO, SOSPENSIONE, ESCLUSIONE E DECADENZA DELL'ASSOCIATO 8
ARTICOLO 13: CONDIZIONI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE COLONIE 9
ARTICOLO 14: REQUISITI PER LA NOMINA A CAPO COLONIA....10
ARTICOLO 15: ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DELL'ASSOCIAZIONE 10
ARTICOLO 17: RAPPORTI CON LE ALTRE COLONIE E GRUPPI SCOUT 11
ARTICOLO 18: COMPOSIZIONE DELLA COLONIA....12
ARTICOLO 19: DEFINIZIONE DI AREA 12
ARTICOLO 20: ASSEMBLEA DI AREA 12
ARTICOLO 21: COMPITI DEL COORDINATORE DI AREA....13
ARTICOLO 22: COORDINATORI DEI CO.D'A 14
ARTICOLO 23: ORGANI SOCIALI 14
ARTICOLO 24: ASSISTENTE ECCLESIASTICO NAZIONALE 15
ARTICOLO 25: MEMBRI DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE 15
ARTICOLO 26: CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE 15
ARTICOLO 27: ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA 17
ARTICOLO 28: ASSEMBLEA NAZIONALE STRAORDINARIA....17
ARTICOLO 29: VALIDITA' ASSEMBLEARE 18
ARTICOLO 30: AUDIO/VIDEO ASSEMBLEE 18
ARTICOLO 31: I RESPONSABILI NAZIONALI – LEGALE RAPPRESENTANTE....19
ARTICOLO 32: ESECUTIVO NAZIONALE 19
ARTICOLO 33: DIMISSIONI E CAUSE DI DECADENZA DELL'ESECUTIVO NAZIONALE E DEI

RESPONSABILI NAZIONALI 20
ARTICOLO 34: COMPITI DELL'ESECUTIVO NAZIONALE 21
ARTICOLO 35: PROBIVIRI 23
ARTICOLO 36: IL CONGRESSO NAZIONALE: COMPOSIZIONE E COMPITI 23
ARTICOLO 37: ITER DI FORMAZIONE CAPI 24
ARTICOLO 38: FORMATORI IN AIC 25
ARTICOLO 39: FORMAZIONE PERMANENTE 25
ARTICOLO 40: PROGRAMMAZIONE, RENDICONTAZIONE, RESPONSABILITÀ 26
ARTICOLO 41: ADOZIONE DEL CASTORISMO IN ALTRE ASSOCIAZIONI GUIDE E SCOUT 27
ARTICOLO 42: SCIOGLIMENTO DELL'AIC 27
ARTICOLO 43: ARTICOLI NON MODIFICABILI IN QUANTO CARATTERIZZANTI DEGLI SCOPI DELL'AIC 27
ARTICOLO 44: NORMA DI RINVIO 28

ARTICOLO 1: DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA.

È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal primo libro del codice civile, un'associazione denominata "Associazione Italiana Castorini", in breve "AIC", la cui sede legale è sita in Casale Monferrato - Via Alessandria 5 (AL), nell'indirizzo determinato dall'Assemblea e oggetto di pubblicità nelle forme di legge. La variazione dell'indirizzo, all'interno dello stesso Comune, potrà essere deliberata dall'organo di amministrazione, senza che questo costituisca modifica del presente statuto.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione può istituire, con delibera dell'assemblea, sedi secondarie o di rappresentanza in Italia o all'estero e si articola su base nazionale attraverso livelli territoriali.

Ai fini di una migliore gestione dell'attività sul territorio, può costituire livelli provinciali, regionali e nelle città metropolitane, regolate da apposito Regolamento Associativo.

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

ARTICOLO 2: OGGETTO

L'AIC è una associazione educativa giovanile che ha per scopo la formazione di bambine e bambini con meno di 8 anni, con particolare attenzione alla situazione psicologica ed evolutiva di questa fascia di età, denominata «piccola adolescenza».

L'AIC è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, ispirato ai principi di uguaglianza ed elettività propri della Costituzione della Repubblica Italiana, ai principi ed alle intuizioni educative di Baden-Powell adattate alla realtà italiana di oggi, ai principi esplicitati nel testo "La Piccola Adolescenza" di Don Aldo Bertinetti, e basata su un metodo educativo sperimentale.

Le modalità applicative del metodo, gli strumenti e gli aspetti descrittivi sono demandati al Regolamento Metodologico.

È apartitica, non ha pregiudizi razziali e, come iniziativa educativa liberamente promossa da credenti, vive nella comunione ecclesiale la scelta cristiana.

L'AIC:

- intende affiancare le altre Associazioni scout esistenti per lo sviluppo del Castorismo in Italia secondo le forme e le modalità più idonee atte al raggiungimento dello scopo;
- riconosce come suoi gli ideali portati avanti dalle altre associazioni scout, in particolare dall'Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani, indicata in seguito con la sigla AGESCI, considerandoli punti di riferimento fondamentali per la continuazione del cammino scout dei suoi bambini e bambine; auspica che l'esperienza del Castorismo giunga alla piena e ufficiale integrazione nel cammino scout.

ARTICOLO 3: APPARTENENZA AL MOVIMENTO SCOUT

L'Associazione Italiana Castorini si riconosce pienamente nei principi fondamentali dello Scoutismo, così come delineati da Robert Baden-Powell nei suoi quattro punti della formazione integrale della persona: carattere, abilità manuale, salute e servizio del prossimo. Tali principi, vissuti nella specificità della fascia d'età al di sotto gli 8 anni attraverso la proposta del Castorismo, costituiscono a tutti gli effetti un'esperienza scout, coerente nello spirito e nella metodologia con il Movimento mondiale, cui idealmente l'AIC sente di appartenere.

Il Patto del Castorino, accompagnato dalla relativa Legge costituisce atto autentico di adesione alla comunità educativa scout.

Modalità di pronuncia, simboli e segni distintivi sono disciplinati dal Regolamento Metodologico.

Ai fini del presente Statuto, il termine "Scoutismo" indica il movimento educativo mondiale nei suoi principi e valori; il termine "Scout" si riferisce invece alla persona che vive individualmente tale esperienza educativa.

ARTICOLO 4: PROGETTO EDUCATIVO

Il Castorismo, configurandosi come parte integrante del percorso educativo della persona in età evolutiva, è obbligatoriamente inserito all'interno del Progetto Educativo del Gruppo Scout che lo accoglie, in coerenza con i principi e le finalità della proposta scout.

L'attività dei Castorini è concepita in continuità con le successive tappe del metodo scout, favorendo un passaggio graduale e armonico all'interno dello stesso orizzonte educativo.

Strumenti, percorsi e criteri applicativi sono definiti nel Regolamento Metodologico

ARTICOLO 5: COLLABORAZIONE ATTIVA CON LO SCAUTISMO E ALTRE AGENZIE EDUCATIVE

L'AIC promuove la conoscenza e la diffusione del Castorismo ad ogni livello.

Per tale motivo è disponibile alla collaborazione attiva, anche finalizzata all'apertura e al riconoscimento di nuove Colonie, nei confronti di Associazioni Guide e Scout, o loro livelli territoriali riconosciute e non riconosciute dagli organismi internazionali WAGGGS e WOSM.

I rapporti di collaborazione sono regolati con specifici Accordi e/o Protocolli predisposti dall'Esecutivo Nazionale.

ARTICOLO 6: DIALOGO E INTESE CON ASSOCIAZIONI SCOUT

In conformità all'articolo precedente, fermi restando i principi enunciati nell'art. 2, l'AIC ricerca con AGESCI e con le altre Associazioni Guide e Scout riconosciute e non riconosciute dagli organismi internazionali WAGGGS e WOSM, un dialogo sincero ed una collaborazione leale e fattiva, anche a livello internazionale, che può esprimersi in intese ufficiali e formalizzate.

La gestione dei rapporti a livello nazionale e locale avviene secondo le competenze e le modalità definite dal Regolamento Associativo.

ARTICOLO 7: PRINCIPIO DELLA DIARCHIA

L'Associazione riconosce la diarchia come valore e stile di servizio, quale orientamento preferenziale nell'esercizio delle responsabilità associative a livello nazionale, di area, territoriale e di colonia.

Quando le condizioni lo consentono, l'Associazione incoraggia che le responsabilità siano condivise da due Capi di genere diverso, in pari dignità, favorendo la corresponsabilità nelle decisioni e nei compiti.

L'organo competente all'elezione o alla nomina, nel rispetto dell'autonomia organizzativa e delle esigenze di continuità, adotta le soluzioni ritenute più idonee al buon funzionamento dell'Associazione, potendo prevedere anche l'attribuzione di incarichi in forma monocratica.

ARTICOLO 8: LAVORO IN RETE

L'AIC crede nell'importanza della collaborazione educativa nel territorio fra le diverse agenzie educative e nell'alleanza educativa con le famiglie; ritiene fondamentale il faticoso ma ineludibile «Lavoro di rete», relazionandosi con la scuola, le associazioni educative, le famiglie ed il mondo sociale.

Fonda l'evolversi della sua sintesi metodologica sul confronto e dialogo con le Associazioni Scout che a livello internazionale hanno adottato la Branca dei bambini con età inferiore agli 8 anni.

Le forme di collaborazione con le altre realtà educative e scout, la partecipazione a seminari e incontri inter- associativi e le modalità di diffusione/approfondimento dei materiali sono disciplinate dai regolamenti interni competenti.

ARTICOLO 9: BANDIERA, UNIFORME ED EMBLEMA

L'AIC adotta oltre alla bandiera italiana una bandiera che riproduce l'emblema

dell’associazione stessa. L’emblema rappresenta un castoro che rosicchia un ramo di betulla. me rappresenta un segno di riconoscimento e fratellanza tra tutti i castorini. Essa si ispira allo stile educativo e simbolico proprio dello Scoutismo, secondo l’intuizione di Baden-Powell, ed è definita nei suoi elementi e particolari da apposito Regolamento Associativo

GLI ASSOCIATI

ARTICOLO 10: ASSOCIATI

Membri dell'AIC sono i Soci ordinari, ossia: Associazioni Guide e Scout nei loro livelli territoriali, riconosciute e non riconosciute dagli organismi internazionali WAGGGS e WOSM.

L’Associazione che intende aderire all’AIC presenta richiesta scritta all’Esecutivo Nazionale, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Associativo, dichiarando di accettare il presente Statuto e i Regolamenti dell’AIC.

L’ammissione a Socio ordinario è deliberata dall’Esecutivo Nazionale, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti associativi. L’Esecutivo Nazionale comunica per iscritto la propria decisione all’Associazione richiedente.

In caso di diniego, il provvedimento è motivato e l’Associazione richiedente può proporre ricorso all’Assemblea Nazionale entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. L’Assemblea Nazionale decide in via definitiva nella prima riunione utile.

Il rappresentante legale del Socio ordinario, in qualità di responsabile della Colonia, assicura l'assenza di situazioni ostative all'esercizio del servizio associativo per gli adulti non iscritti in AGESCI, mediante apposita dichiarazione; modulistica e modalità di sottoscrizione sono disciplinate dal Regolamento Associativo.

ARTICOLO 11: DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Tutti gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale e al contributo di censimento, secondo quanto stabilito dall’Associazione.

A tutti gli associati sono garantiti uguali diritti.

I diritti degli associati comprendono, tra gli altri:

- partecipare alle attività educative, associative e formative promosse dall’Associazione;
- esercitare il diritto di voto nelle assemblee;
- candidarsi alle cariche elettive dell’Associazione, secondo quanto previsto dal regolamento Assembleare;

- ricevere informazione e trasparenza sulle decisioni degli organi sociali;
- contribuire, con proposte e iniziative, alla vita e allo sviluppo dell'Associazione.

I doveri degli associati includono:

- osservare lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni degli organi associativi;
- partecipare attivamente alla vita associativa e collaborare con spirito di servizio;
- rispettare gli altri membri dell'Associazione e contribuire a creare un ambiente inclusivo e sicuro;
- versare puntualmente le quote associative stabilite.

Il mancato rispetto dei doveri da parte degli associati può comportare provvedimenti disciplinari secondo quanto previsto dall'Art. 12 dello Statuto.

ARTICOLO 12: RECESSO, SOSPENSIONE, ESCLUSIONE E DECADENZA DELL'ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per:

a) recesso volontario, da comunicarsi per iscritto all'Associazione;

b) decadenza, in caso di mancato pagamento della quota associativa entro i termini stabiliti dal Regolamento;

c) sospensione o esclusione, per gravi motivi disciplinari o per comportamenti contrari ai principi, ai valori o agli obblighi statutari e regolamentari dell'Associazione.

La sospensione o esclusione di un associato è deliberata dall'assemblea nazionale su proposta motivata del Collegio dei probiviri.

A tal fine, gli addebiti sono contestati per iscritto all'interessato, il quale ha diritto di presentare le proprie controdeduzioni entro 15 giorni dalla comunicazione.

Il collegio dei Probiviri, esaminate le controdeduzioni nel rispetto del principio del contraddittorio, formula una proposta motivata da sottoporre alla decisione dell'Assemblea Nazionale.

Il provvedimento adottato è motivato e comunicato per iscritto all'interessato.

I criteri di valutazione dei gravi motivi includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- atti contrari ai principi etici e associativi;
- comportamenti lesivi della dignità, sicurezza o reputazione di altri associati;
- gravi e reiterate violazioni dello Statuto e dei Regolamenti.

L’associato escluso o decaduto non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate e perde ogni diritto connesso alla partecipazione alla vita associativa.

Tutti i provvedimenti di sospensione o di esclusione sono adottati nel rispetto dei principi di contraddittorio, proporzionalità e gradualità, assicurando all’associato la piena conoscenza degli addebiti e la possibilità di presentare le proprie difese. Restano ferme le ulteriori garanzie previste dal presente Statuto e dai Regolamenti associativi.

ARTICOLO 13: CONDIZIONI PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE COLONIE

L’“Albo delle Colonie” garantisce il pieno inserimento della Colonia nell’AIC.

Costituiscono condizioni generali:

a) L'impegno di un’Associazione Guide e Scout, e/o suoi livelli territoriali, riconosciuti e non riconosciuti dagli organismi internazionali WAGGGS e WOSM, di gestire, con garanzia di serietà e continuità, la sperimentazione del Castorismo, assumendosene la piena ed esclusiva responsabilità.

b) L'inserimento del Castorismo nel Progetto Educativo o analogo strumento, del Gruppo con la conseguente assicurazione del passaggio in Branco/Cerchio dei bambini/e al termine della loro permanenza in Colonia.

c) L’effettiva presenza di almeno un/a Capo Colonia che corrisponda ai requisiti previsti nell'art. 14 e la presenza nello staff di Colonia di almeno un capo con Wood Badge o in regola con il percorso formativo terminato in base a quanto previsto dall’associazione di appartenenza. È prevista la possibilità di deroga al percorso formativo completo solo in casi del tutto eccezionali.

d) L'adesione ai principi ed al metodo così come sono espressi nello Statuto e nel Regolamento Metodologico.

e) La tenuta ed aggiornamento del Libro Colonia, custodito dai capi colonia con l'indicazione dei castorini inseriti annualmente, con data di ingresso ed uscita dalla colonia stessa.

Procedura e competenza.

L’iscrizione all’“Albo delle Colonie” è deliberata dall’Esecutivo Nazionale, previa istruttoria svolta dal Coordinatore d’Area (Co.d’A) competente per territorio.

Documentazione richiesta, istruttoria, pareri e monitoraggio sono definiti dal Regolamento Associativo.

ARTICOLO 14: REQUISITI PER LA NOMINA A CAPO COLONIA

L'adulto in servizio educativo viene riconosciuto formalmente dall'Esecutivo Nazionale come «Capo Colonia», con tutti i diritti e i doveri che ne conseguono sulla base delle previsioni statutarie, per un triennio rinnovabile, a condizione che siano rispettati i seguenti requisiti:

a) Modalità di verifica, termini, modulistica e cause di revoca sono definite Possesso del Brevetto di Capo riconosciuto dallo Scoutismo mondiale (Wood Badge) o comunque in regola con il percorso formativo terminato in base a quanto previsto dall'associazione di appartenenza o, qualora non ancora conseguito, adeguata conoscenza del Metodo Scout e delle sue applicazioni nelle diverse fasce d'età. Il conseguimento del Brevetto rimane comunque un obiettivo formativo da raggiungere nel corso del servizio educativo.

b) Regolare censimento presso l'Associazione socia di AIC e comunicazione dell'incarico.

c) Essere in regola con l'iter previsto per l'ottenimento del Castorino d'Argento.

d) Partecipazione costante e attiva agli eventi AIC: Assemblee di Area, Congresso Nazionale e Convegni metodologici di Area e Nazionali.

e) Partecipazione costante e attiva agli eventi dell'Associazione Scout socia dell'AIC, laddove necessari per garantire la piena adesione al Progetto Educativo di Gruppo.

Modalità di verifica, termini, modulistica e cause di revoca sono definite dal Regolamento Associativo.

Per il riconoscimento della Colonia e il suo inserimento nell'Albo delle Colonie AIC è sufficiente la presenza di un solo Capo Colonia, uomo o donna. È auspicabile che la direzione della Colonia sia affidata in modo congiunto a un uomo e a una donna, in coerenza con il principio della Diarchia enunciato nell'articolo 7.

COMPOSIZIONE TERRITORIALE

ARTICOLO 15: ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione si articola territorialmente in tre livelli gerarchici e organizzativi:

a) Colonie, che costituiscono la più piccola unità operativa e di riferimento;

b) Aree, che raggruppano più colonie sul territorio di competenza;

c) Livello Nazionale, che coordina e rappresenta l'Associazione a livello centrale.

I profili organizzativi di dettaglio a livello di Area e Colonia sono disciplinati dal Regolamento Associativo.

LE COLONIE

ARTICOLO 16: RAPPRESENTANZA LEGALE E METODOLOGICA DELLA COLONIA

La colonia è l'unità educativa dell'AIC composta dai castorini e dalle castorine con il relativo staff educativo, secondo quanto previsto dal presente statuto e dai regolamenti dell'AIC. Ogni colonia è inserita all'interno di un gruppo, inteso quale livello territoriale dell'associazione guide o scout socie dell'AIC, riconosciuta o non riconosciuta a livello internazionale dal WOSM e/o WAGGGS. Il gruppo costituisce il contesto associativo fondamentale per la presenza e l'azione delle colonie.

La Colonia è rappresentata, nei diversi modi e termini previsti dallo Statuto:

- dal legale rappresentante del Socio ordinario, che è responsabile della sperimentazione del Castorismo da un punto di vista del Progetto Educativo o analogo strumento e rappresenta la Colonia in seno all'AIC assumendone tutti i diritti e doveri connessi;
- dal Capo Colonia, nominato dalla comunità capi, che ricopre, il ruolo di riferimento per le dimensioni metodologiche e pedagogiche.

ARTICOLO 17: RAPPORTI CON LE ALTRE COLONIE E GRUPPI SCOUT

La Colonia attua il Castorismo con un inserimento proficuo e profondo nel Progetto Educativo del Gruppo e nella realtà socio-ecclesiale in cui opera.

Per questo si privilegia l'inserimento di bambini/e del proprio territorio.

Nulla osta, tuttavia, che una Colonia accolga bambini/e provenienti da un ambito territoriale esterno a quello in cui opera, ove non vi siano altri Gruppi scout in grado di iniziare la sperimentazione in proprio. In tali casi, gli accordi tra le realtà coinvolte sono presi dal responsabile legale del gruppo competenti, mentre i Capi dello staff della Colonia si adoperano per favorire e verificare la continuità del cammino scout dei Castorini al termine della loro permanenza in Colonia.

Tutte le Colonie devono comunque mantenere un costante rapporto con l'intera realtà del Castorismo italiano. A tal fine si utilizzano tutti i mezzi possibili, compresi incontri tra Colonie.

Tipologie di eventi, frequenza e organizzazione sono descritti nel Regolamento Associativo.

ARTICOLO 18: COMPOSIZIONE DELLA COLONIA

L'età dei Castorini è compresa dai 5 ai 7 anni compiuti.

Casi eccezionali, che escano da tale arco di età, devono essere autorizzati esplicitamente dall'Esecutivo Nazionale, secondo le modalità previste dal Regolamento Associativo.

È altrettanto importante che in Colonia siano presenti bambini dell'intero arco di età previsto con un adeguato equilibrio numerico dei tre anni.

Per realizzare, inoltre, un autentico ambiente co-educativo, si deve tendere il più possibile ad un numero uguale di bambini e bambine.

L'AREA

ARTICOLO 19: DEFINIZIONE DI AREA

Il territorio nazionale ai fini del presente statuto è suddiviso in aree geografiche.

I confini di tali aree sono definiti dall'Assemblea Nazionale in base al numero di colonie dislocate sul territorio.

Le Aree possono adottare un proprio regolamento, in conformità con i principi e le disposizioni previste dallo Statuto e dal Regolamento Associativo approvato dall'Assemblea Nazionale.

ARTICOLO 20: ASSEMBLEA DI AREA

Almeno due volte all'anno viene convocata l'Assemblea di Area (sia in modalità in presenza che on-line), della quale fanno parte tutti gli adulti che vi operano e i legali rappresentanti dei Soci ordinari.

L' Assemblea di Area ha i seguenti compiti:

- contribuire alla formazione permanente degli adulti in servizio, prevedendo anche incontri di confronto e aggiornamento;
- elaborare progetti comuni di lavoro per le Colonie dell'Area, compresi eventi per i Castorini;

- dibattere i temi in preparazione all'Assemblea e al Congresso e definire le modalità di applicazione nel proprio territorio delle decisioni prese dai suddetti organismi;
- eleggere il Coordinatore d'Area (producendo un apposito verbale da inviare all'Esecutivo Nazionale);

Modalità di convocazione, funzionamento ed altre specificità dell'Assemblea di Area sono regolate dal Regolamento Associativo.

ARTICOLO 21: COMPITI DEL COORDINATORE DI AREA

Il Coordinatore dell'Area (in seguito indicato con la sigla Co.d'A) convoca e presiede l'Assemblea di Area e coordina l'operato delle Colonie nel territorio di sua competenza.

Viene eletto dall'Assemblea di Area e resta in carica per tre anni, rinnovabili una sola volta. Requisiti per la sua eleggibilità sono: il Castorino d'argento, Wood Badge o essere in regola con il percorso formativo terminato in base a quanto previsto dall'associazione di appartenenza, e gli eventuali ulteriori requisiti definiti dal Regolamento Associativo.

Suoi compiti sono:

- verifica ad inizio anno delle richieste di autorizzazione delle composizioni degli staff in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 13;
- rappresentanza dell'AIC, limitatamente al proprio territorio e in continuo rapporto con l'Esecutivo Nazionale, nei confronti delle altre associazioni scout e degli enti civili, religiosi ed educativi;
- organizzazione della logistica di eventi di formazione permanente e di aggiornamento per la sua Area;
- promozione e diffusione del Castorismo a tutti i livelli nel proprio territorio;
- verifica della corretta applicazione del metodo nelle Colonie di sua competenza;
- gestione dei primi contatti con quelle realtà che nella sua Area hanno richiesto l'apertura di una nuova Colonia, in modo da fornire all'Esecutivo Nazionale i primi elementi per le valutazioni di competenza;
- gestione degli eventi di Area quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, incontri tra i capi, Incontro di Primavera per le Colonie;
- comporre, in prima istanza, le controversie tra gli associati che appartengono alla sua Area, promuovendo soluzioni di natura conciliativa; qualora non si addivenisse ad una soluzione o contro la decisione del Co.d'A, è sempre ammesso ricorso all'Esecutivo Nazionale, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Associativo

Il Coordinatore d'Area, se lo ritiene opportuno, può avvalersi di una pattuglia, comunicandolo

all'Esecutivo Nazionale. Composizione, limiti e modalità di comunicazione all'Esecutivo nazionale, sono stabiliti dal Regolamento Associativo.

In assenza di elezione di un Co.d'A in una determinata Area geografica, l'Esecutivo Nazionale può nominare uno o più incaricati.

Per una regolare amministrazione dell'Area è sufficiente un solo Co.d'A, uomo o donna, in possesso dei requisiti di cui sopra. È tuttavia auspicabile che il coordinamento delle Aree sia affidato in modo congiunto a un uomo e a una donna, in coerenza con il principio della Diarchia enunciato nell'articolo 7.

ARTICOLO 22: COORDINATORI DEI Co.d'A

I Coordinatori d'Area si riuniscono periodicamente in Assemblea (sia in modalità diretta che on-line) ed eleggono tra loro due Coordinatori dei Co.d'A, che si relazionano direttamente e periodicamente con l'Esecutivo Nazionale sulla situazione delle Aree e sull'attuazione del Programma Annuale.

I Coordinatori dei Co.d'A sono eletti dall'Assemblea dei Co.d'A con voto palese, restano in carica per tre anni, rinnovabili una sola volta. Le modalità di convocazione e funzionamento dell'Assemblea dei Co.d'A, le procedure di voto e le eventuali sostituzioni sono disciplinate dal Regolamento Assembleare.

Per una regolare amministrazione è sufficiente un solo Coordinatore. È tuttavia auspicabile che l'Assemblea elegga due Coordinatori, un uomo e una donna, così da rispettare il principio della Diarchia di cui all'art. 7.

IL NAZIONALE

ARTICOLO 23: ORGANI SOCIALI

L'ordinamento interno dell'Associazione si fonda sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Gli organi sociali sono:

a) Assemblea Nazionale;

b) Esecutivo nazionale;

c) Congresso Nazionale;

d) Collegio dei Probiviri.

ARTICOLO 24: ASSISTENTE ECCLESIASTICO NAZIONALE

La cura pastorale dell'Associazione è affidata ad un Assistente ecclesiastico nominato dalla Conferenza Episcopale Italiana, su proposta di una terna di nomi, da parte dell'Esecutivo Nazionale.

L'Assistente ecclesiastico:

- partecipa, senza voto deliberativo, al Congresso Nazionale e alle Assemblee dell'Associazione;
- partecipa attivamente ai campi di formazione, in qualità di guida spirituale e curando gli aspetti inerenti alla crescita e alla vita di Fede, in conformità con gli scopi statutari dell'Associazione.

La durata del mandato dell'Assistente ecclesiastico è di cinque anni, salvo differente indicazione da parte della CEI.

ARTICOLO 25: MEMBRI DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE

L'assemblea nazionale è il massimo organo deliberativo dell'associazione di cui esprime la volontà.

Sono membri dell'Assemblea Nazionale, sia ordinaria che straordinaria, con diritto di elettorato attivo, tutti i Soci ordinari (Art 10) nella persona del proprio legale rappresentante pro tempore o di suo delegato.

Tutti gli altri capi membri dei Soci Ordinari quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, Membri dell'Esecutivo Nazionale (Art 32), Coordinatori d'Area (Art 21), capi Gruppo, capi Colonia, altri capi dello staff della Colonia, partecipano all'Assemblea Nazionale con i soli diritti di elettorato passivo e di parola.

L'assistente ecclesiastico nazionale, se non capo membro di un Socio Ordinario, partecipa all'assemblea Nazionale con il solo diritto di parola.

L'Associazione privilegia il principio della partecipazione rispetto alla delega. La delega è consentita; forme e limiti sono disciplinati dal Regolamento Assembleare.

ARTICOLO 26: CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE

L'Assemblea Nazionale è convocata, in forma sia ordinaria che straordinaria, dai Responsabili Nazionali, su proposta dell'Esecutivo.

In caso di impedimento da parte dei Responsabili Nazionali, è convocata, sia in sede ordinaria che straordinaria, dal membro dell'Esecutivo nazionale più anziano di carica.

La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta all'Esecutivo Nazionale da:

- almeno la metà più 1 dei Soci Ordinari, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno;
- almeno la metà più 1 dei componenti dell'Esecutivo nazionale.

L'Assemblea Nazionale dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, può essere convocata mediante pubblicazione sul sito istituzionale di apposito "Avviso di convocazione" da comunicare altresì all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di adesione da ogni associato, ovvero mediante PEC, con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione.

La mancata convocazione di un Socio ordinario avente diritto di voto o l'inosservanza dei termini minimi di convocazione comportano l'annullabilità delle deliberazioni adottate, fatti salvi i casi in cui tutti i Soci ordinari risultino presenti o rappresentati e nessuno sollevi eccezioni in merito alla regolarità della convocazione.

L'avviso di convocazione contiene data e ora della riunione, il luogo, l'ordine del giorno. L'Assemblea delibera esclusivamente sui punti iscritti all'ordine del giorno, salvo che tutti i Soci ordinari presenti o rappresentati acconsentano all'inserimento di ulteriori argomenti ritenuti urgenti. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di un'ora dalla prima convocazione.

I documenti oggetto di discussione saranno inviati a tutti i partecipanti, via mail, almeno 5 giorni prima dello svolgimento della stessa.

L'Assemblea nazionale può essere presieduta dai Responsabili Nazionali, dagli altri membri dell'Esecutivo nazionale, dai Coordinatori d'Area (Co.d'A), ovvero da chi rappresenta validamente i Soci Ordinari in Assemblea Nazionale, di volta in volta, designati dagli intervenuti.

I Presidenti dell'Assemblea Nazionale dirigono e regolano le discussioni e stabiliscono le modalità e l'ordine delle votazioni.

L'Associazione tiene, a cura dell'Esecutivo Nazionale:

- un libro delle adunanze;
- un libro delle deliberazioni dell'Assemblea Nazionale, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico. Di ogni Assemblea Nazionale si dovrà redigere apposito verbale firmato dai Presidenti della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dall'Esecutivo Nazionale atte a garantirne la massima diffusione.

L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

L'Assemblea Nazionale delibera sui punti contenuti nell'ordine del giorno.

Per lo svolgimento delle attività assembleari si rinvia al Regolamento Assembleare.

ARTICOLO 27: ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA

L'Assemblea Nazionale ordinaria deve essere convocata almeno 1 volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e l'esame del bilancio preventivo.

In particolare, l'Assemblea ordinaria:

a) elegge e revoca, mediante scrutinio segreto e a maggioranza dei 2/3, i Responsabili Nazionali e i componenti dell'Esecutivo Nazionale.
b) approva il bilancio preventivo e consuntivo di esercizio;
c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
d) determina le Linee Metodologiche;
e) delibera su quanto elaborato dal Congresso Nazionale a norma dell'art. 36;
f) approva il programma annuale dell'Associazione in tutti i suoi settori ed aspetti e, più in generale, ogni altro documento associativo;
g) elegge e revoca i probiviri;
h) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
i) delibera sulle proposte del Collegio dei Probiviri, nei casi previsti dallo Statuto;
j) stabilisce la quota associativa annuale;
k) definisce le Aree geografiche, come da art. 19;
l) delibera sull'ordine del giorno, mozioni e ogni altra materia a essa riservata dalla Legge o dal presente statuto.

ARTICOLO 28: ASSEMBLEA NAZIONALE STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria delibera:

a) sull'approvazione e sulle proposte di modifica dello statuto;
b) sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
c) sui diritti reali immobiliari;

d) sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno attinenti atti di straordinaria amministrazione.

ARTICOLO 29: VALIDITA' ASSEMBLEARE

a) L'Assemblea Nazionale ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta dei Soci ordinari aventi diritto di voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo quorum più elevati previsti dal presente Statuto.

b) L'Assemblea Nazionale straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno i due terzi dei Soci ordinari aventi diritto di voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo quorum più elevati previsti dal presente Statuto.

c) Ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sono computate anche le deleghe conferite nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto e al Regolamento Assembleare. Ad ogni Socio ordinario possono essere conferite al massimo due deleghe.

d) Trascorsa almeno un'ora dall'orario fissato per la prima convocazione, l'Assemblea Nazionale è validamente costituita in seconda convocazione come segue:

- l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci ordinari presenti o rappresentati;
- l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei Soci ordinari aventi diritto di voto. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo quorum più elevati previsti dal presente Statuto.

e) Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Soci ordinari, ai sensi dell'articolo 21 del Codice civile e dell'articolo 42 del presente Statuto

ARTICOLO 30: AUDIO/VIDEO ASSEMBLEE

È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea Nazionale sia ordinaria che straordinaria, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei verbali.

È in ogni caso necessario che sia garantita:

a) l'identificazione dei partecipanti;

b) la loro partecipazione effettiva e la simultaneità del collegamento;

c) la possibilità di intervento e di voto in tempo reale;

d) la regolare verbalizzazione dei lavori.

L'avviso di convocazione indica le modalità di accesso al sistema telematico e, ove necessario, eventuali punti di collegamento fisici. Gli aspetti tecnici e operativi (fogli presenze, eventuali coadiutori, messa a disposizione dei documenti, specifiche della piattaforma, procedure di sicurezza) sono disciplinati dal Regolamento Assembleare

ARTICOLO 31: I RESPONSABILI NAZIONALI – LEGALE RAPPRESENTANTE

La guida del cammino associativo a livello nazionale è affidata a due Responsabili Nazionali, una donna e un uomo, eletti dall'Assemblea nazionale nel rispetto del principio di corresponsabilità e della diarchia.

I Responsabili Nazionali condividono la responsabilità educativa e associativa, garantendo l'unità del progetto scout e il coordinamento delle attività su tutto il territorio.

Dopo la loro elezione, l'Assemblea nazionale affida all'Esecutivo nazionale la scelta di quale dei due Responsabili Nazionali assumerà il ruolo di legale rappresentante dell'Associazione.

Il legale rappresentante ha la firma sociale e rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi e in ogni sede, nel rispetto delle deliberazioni degli organi associativi e dei principi dello statuto. In caso di necessità, l'altro Responsabile Nazionale può essere delegato a esercitare temporaneamente tali funzioni.

ARTICOLO 32: ESECUTIVO NAZIONALE

L'Esecutivo Nazionale:

a) è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa;

b) è convocato e presieduto dai Responsabili nazionali mediante messaggio di posta elettronica ovvero mediante PEC inviato a tutti i membri con almeno 5 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione.

c) L'Esecutivo Nazionale conta di 8 membri eletti a ruolo dall'Assemblea Nazionale rispettando il principio della diarchia (Cfr.art.7) ed è così composto:

- n.2 Responsabili Nazionali;
- n.2 Coordinatori Metodologici;
- n.2 Incaricati Nazionali alla Formazione Capi;
- n.2 Incaricati Nazionali all'Organizzazione.

d) I membri dell'Esecutivo nazionale durano in carica, nel ruolo per cui sono stati eletti,

per un triennio rinnovabile una sola volta, a meno di revoca da parte dell'Assemblea stessa (Cfr. art.27).

e) Sono eleggibili, a condizione di aver maturato i requisiti necessari, quali Wood Badge o in regola con il percorso formativo terminato in base a quanto previsto dall'associazione di appartenenza e Castorino d'Argento:
   - i capi Colonia
   - i membri dell'Assemblea Nazionale
   - altri capi (a condizione che siano regolarmente censiti presso un gruppo associato ad AIC).

f) I membri dell'Esecutivo Nazionale possono avvalersi di un'equipe di collaboratori da loro nominati e approvati dai Responsabili Nazionali**.** Modalità di nomina, eventuali incompatibilità e ambiti operativi dell'equipe sono disciplinati dal Regolamento Associativo.

g) L'esecutivo nazionale ha il compito di monitorare costantemente l'operato dei membri dell'Esecutivo stesso, nonché di tutti coloro ai quali siano stati conferiti incarichi a qualunque livello nazionale, verificando la coerenza delle attività svolte con gli orientamenti associativi e con gli obiettivi stabiliti. Eventuali criticità riscontrate vengono affrontate dall'Esecutivo, che può proporre azioni correttive o la revoca dell'incarico.

h) Le riunioni dell'Esecutivo Nazionale possono avere luogo altresì "da remoto" ai sensi dell'articolo 30 dello statuto.

i) Le riunioni sono valide se sono presenti almeno i 3/4 dei componenti. Pur privilegiando il metodo sinodale le decisioni vengono prese a maggioranza, con il voto del legale rappresentante che in caso di parità vale doppio.

Funzionamento.

Le adunanze possono tenersi anche da remoto ai sensi dell'art. 30. I quorum costitutivi e deliberativi, le modalità di votazione e ogni ulteriore profilo operativo sono disciplinati dal Regolamento Associativo.

L'Esecutivo tiene il Libro delle adunanze e deliberazioni; i verbali, sottoscritti da chi presiede e dal segretario, sono messi a disposizione degli associati con le formalità ritenute idonee.

ARTICOLO 33: DIMISSIONI E CAUSE DI DECADENZA DELL'ESECUTIVO NAZIONALE E DEI RESPONSABILI NAZIONALI

1) L'Esecutivo Nazionale decade:
   a) per dimissioni contemporanee della metà più 1 dei suoi componenti;

b) per dimissioni o impedimento definitivo di entrambi i Responsabili Nazionali;

c) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più 1 dei suoi componenti.

In queste ipotesi i Responsabili Nazionali, anche disgiuntamente, o in caso di loro impedimento o vacanza il membro più anziano di carica, dovrà provvedere entro 60 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da svolgersi nei successivi 30 giorni curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione le funzioni saranno svolte dai Responsabili Nazionali, anche disgiuntamente, in regime di prorogatio.

2) Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare contestualmente tanti membri che non superino la metà dell'Esecutivo Nazionale, l'Esecutivo prosegue in numero ridotto fino alla prima Assemblea utile, che provvede all'elezione dei membri vacanti.

   I membri eletti in sostituzione restano in carica, nel ruolo per cui sono eletti, per un nuovo triennio decorrente dalla data della loro elezione e sono rieleggibili una sola volta secondo quanto previsto dall'art. 32.

3) I Responsabili Nazionali decadono:

   a) per dimissioni;

   b) per vacanza, a qualsivoglia causa dovuta.

   c) revoca da parte dell'assemblea nazionale

In queste ultime ipotesi, il Responsabile Nazionale ancora in carica o in subordine, il membro più anziano di carica, dovrà entro 60 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da svolgersi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal responsabile nazionale rimasto in carica o dal membro più anziano di carica, in regime di prorogatio.

ARTICOLO 34: COMPITI DELL'ESECUTIVO NAZIONALE

I compiti principali dell'Esecutivo Nazionale sono:

- indire l'assemblea nazionale che sarà convocata dai responsabili nazionali;
- mantenere i contatti con tutte le Colonie attraverso i Coordinatori d'Area, al fine di verificare costantemente l'applicazione corretta del metodo;

- far circolare esperienze e materiale;
- curare i rapporti con gli enti ecclesiastici e civili e con lo Scoutismo italiano;
- curare i rapporti con lo Scoutismo mondiale e particolarmente con le Associazioni scout europee che già attuano il Castorismo;
- individuare un Addetto stampa dell'Associazione;
- individuare un responsabile della pubblicazione dei periodici associativi e dei sussidi;
- coordinare la Formazione Capi interna all'Associazione ed in collaborazione con altre associazioni scout;
- seguire gli affari amministrativi e curare l'amministrazione e l'organizzazione dell'Associazione;
- seguire gli aspetti assicurativi e legali;
- curare la gestione del conto corrente;
- redigere i bilanci, preventivo e consuntivo, da proporre in assemblea per l'approvazione;
- collaborare con la segreteria per quanto attinente alla produzione di materiali;
- conoscere le procedure delle forniture per quanto attiene ai costi da sostenere per la produzione dei materiali;
- curare gli incassi delle vendite degli stessi alle Colonie;
- organizzare la segreteria e in particolare le comunicazioni tra l'esecutivo, i Coordinatori d'Area, le Colonie, materiale di cancelleria, e quanto necessario per i campi di formazione, elenchi, tabelle, ecc.;
- la predisposizione e la tenuta dell'Albo delle Colonie;
- proporre nuove forniture associative;
- deliberare il riconoscimento e la dichiarazione di decadenza delle Colonie;
- compilare la dichiarazione di decadenza da Capo Colonia;
- promuovere l'esecuzione del programma annuale approvato dall'Assemblea Nazionale;
- promuovere la diffusione dei Documenti ufficiali dell'Associazione, richiamati nel testo statutario, nonché degli altri documenti associativi;
- indire il Congresso Nazionale, che verrà convocato dai Responsabili Nazionali;
- curare il perseguimento degli obiettivi in relazione alla elaborazione del bilancio annuale "sociale- partecipato" e l'orientamento verso le scelte di economia e finanza etica;
- nominare se necessario tra gli adulti censiti all'interno delle organizzazioni specifiche dei soci ordinari di AIC, incaricati per settori od eventi;

- comporre le eventuali controversie tra i componenti dei vari livelli associativi, le eventuali controversie non risolte a livello d'Area e decidere sugli eventuali ricorsi dei soci contro le decisioni di Area. Contro la decisione dell'Esecutivo Nazionale si potrà presentare ricorso al Collegio dei Probiviri.

Le modalità attuative e gli aspetti operativi dei compiti di cui al presente articolo sono disciplinati dai Regolamenti.

ARTICOLO 35: PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'assemblea nazionale su proposta dell'Esecutivo Nazionale.

Il Collegio è organo di garanzia interna composto da tre membri, eletti dall'Assemblea tra i Soci ordinari aventi diritto. Restano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta. Almeno uno dei membri deve appartenere al genere minoritario.

I membri del Collegio durante il loro mandato non potranno ricoprire altri incarichi a livello d'Area o a livello Nazionale.

Il Collegio ha la funzione di giudicare su:

1) ricorsi relativi all'osservanza delle regole di funzionamento dell'associazione previste dal presente statuto e dai regolamenti emanati;
2) ricorsi relativi alla sospensione o all'esclusione di un socio presentando una proposta da far deliberare all'assemblea dei soci alla prima occasione utile;
3) ricorsi presentati dagli associati e dai diversi livelli dell'Associazione contro le decisioni dell'Esecutivo Nazionale.

Il Collegio elegge al proprio interno un Presidente, che convoca e coordina le riunioni. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei componenti e devono essere motivate.

Le modalità di funzionamento, i termini per la presentazione dei ricorsi e le procedure di contraddittorio sono stabiliti da apposito Regolamento, approvato dall'Assemblea Nazionale.

ARTICOLO 36: IL CONGRESSO NAZIONALE: COMPOSIZIONE E COMPITI

Il Congresso nazionale è indetto dall'Esecutivo Nazionale e convocato dai Responsabili Nazionali di norma ogni tre anni mediante messaggio di posta elettronica ovvero mediante PEC inviato a tutti i componenti con almeno dieci giorni di anticipo rispetto alla data della riunione.

È composto da tutti i Soci ordinari dell'Associazione, da tutti i Capi, dall'Assistente Ecclesiastico Nazionale e da tutti gli adulti incaricati di seguire la sperimentazione dei Castorini, a qualsivoglia titolo, nelle rispettive realtà locali. Al Congresso Nazionale possono essere invitate, su segnalazione degli associati, altre persone che, per competenza o interesse, siano coinvolte nei lavori congressuali.

Esso ha il compito di:

a) verificare il cammino compiuto dall'Associazione confrontato con la realtà esterna;

b) verificare il progetto nazionale pluriennale che va a conclusione;

c) elaborare il progetto nazionale pluriennale, che servirà da base per i programmi annuali definiti dall'Assemblea Nazionale (Cfr. art. 27), evidenziandone le attenzioni e le scelte prioritarie;

d) elaborare le linee politiche dell'Associazione in riferimento alla realtà sociale ed ecclesiale.

Il Congresso Nazionale, durante i suoi lavori, terrà in opportuna considerazione i contributi presentati dalle Aree geografiche sui temi all'ordine del giorno.

All'inizio dei suoi lavori elegge due presidenti che ne assumono collegialmente la direzione.

Rinvio ai regolamenti. La presidenza e direzione dei lavori, le modalità di convocazione e partecipazione, le procedure di voto, la segreteria, la verbalizzazione e i criteri di invito di terzi sono disciplinati dal Regolamento Congressuale.

FORMAZIONE CAPI

ARTICOLO 37: ITER DI FORMAZIONE CAPI

La formazione capi dell'AIC è orientata alla crescita personale, allo sviluppo delle competenze educative, metodologiche e relazionali, in funzione del servizio educativo rivolto ai bambini della fascia meno 8 anni.

- Il percorso formativo dei capi si fonda sui principi dell'autoformazione e della riflessione critica; esso valorizza la responsabilità personale del Capo e, mediante l'esercizio del servizio educativo, promuove lo sviluppo di capacità di relazione autentica e di testimonianza dei valori scout.
- La formazione ha carattere permanente per l'intero arco del servizio ed è finalizzata alla crescita umana e spirituale dei capi, nonché al consolidamento delle competenze educative proprie del Metodo Castorini.
- Il percorso è sostenuto dalla Comunità dei Capi di appartenenza, che ne cura l'accompagnamento e la verifica nell'ambito della corresponsabilità educativa.
- La valutazione del percorso formativo integra il processo medesimo ed è condotta secondo un'ottica di accompagnamento e di progressione.

- L’attuazione del percorso formativo dei capi, ivi comprese eventuali deroghe, è rimessa al Regolamento della Formazione Capi, adottato in coerenza con il Modello Unitario di Formazione e con il Profilo del Vecchio Castoro.

ARTICOLO 38: FORMATORI IN AIC

Il Formatore AIC è il capo che, avendo completato il percorso formativo previsto, si impegna a sostenere e accompagnare la crescita educativa dei futuri capi, secondo i valori e il metodo dell'Associazione.

Per accedere al percorso formativo dei Formatori è necessario essere in possesso del Brevetto di Capo Scout (Wood Badge o in regola con il percorso formativo terminato in base a quanto previsto dall’associazione di appartenenza) e del Castorino d'Argento.

L’incarico di Formatore è conferito dall’ Esecutivo Nazionale ed ha durata triennale, rinnovabile su verifica della continuità e dell’efficacia del servizio e della partecipazione ai percorsi di formazione permanente.

Le modalità operative di formazione, aggiornamento e revoca del mandato dei formatori, sono definite nel Regolamento della Formazione Capi che si basa sul Profilo del Formatore AIC.

ARTICOLO 39: FORMAZIONE PERMANENTE

I capi, consapevoli del proprio delicato ruolo di educatori, si considerano in formazione permanente partecipando a iniziative di formazione continua e aggiornamento organizzate dall’AIC e dalle altre agenzie educative, al fine di svolgere un servizio di qualità, sempre al passo con i tempi cogliendo le nuove sfide educative e ampliare le proprie competenze.

La valutazione della partecipazione ai percorsi di formazione permanente e dell’idoneità a proseguire il servizio come Formatore AIC spetta all’Esecutivo Nazionale, che esercita tale funzione attraverso gli Incaricati Nazionali alla Formazione Capi in conformità con i criteri definiti dal Regolamento della Formazione Capi.

AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 40: PROGRAMMAZIONE, RENDICONTAZIONE, RESPONSABILITÀ.

In conformità all'art. 1, tutti i servizi, svolti a qualsiasi livello, sono totalmente volontari e a titolo gratuito, salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute, se ritenuti opportuni e in quanto stabiliti dall'Esecutivo Nazionale.

Tutte le iniziative e attività programmate devono prevedere l'opportuna copertura finanziaria (che avviene unicamente attraverso le quote associative, i contributi opportunamente stabiliti per i partecipanti alla singola attività, ed eventuali libere donazioni da parte di terzi),

In ogni caso il bilancio per ogni singola iniziativa deve sostanzialmente prevedersi in pareggio, senza cioè prevedere perdite (non sono da ritenersi tali, gli eventuali contributi ai singoli eventi a carico del bilancio dell'associazione debitamente deliberati), o avanzi ingiustificati.

L'Esecutivo Nazionale e le Aree non possono possedere materiale o accumulare denaro se non nella misura strettamente finalizzata ai compiti statutari ed alle attività previste dal Progetto e Programma di riferimento. Ogni struttura associativa mantiene un'adeguata amministrazione, prevedendo i futuri impegni ordinari e straordinari, e provvede a procurarsi e a conservare debitamente il materiale necessario, valutando anche il necessario accantonamento finanziario.

Eventuali fondi accantonati nelle Aree a seguito di eventi (Incontri di Primavera, assemblee, etc.) devono essere rendicontate a livello nazionale entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, per essere inseriti contabilmente nel Bilancio dell'Associazione.

Per il livello Nazionale, i bilanci preventivo e consuntivo sono approvati nell'Assemblea annuale.

Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, una volta approvati dall'Assemblea Nazionale, sono messi a disposizione dei Soci ordinari con le modalità ritenute più idonee dall'Esecutivo Nazionale, al fine di garantire trasparenza sull'andamento economico e patrimoniale dell'Associazione.

Qualora un' Area dovesse cessare la sua attività, il materiale dell'Area sarà consegnato all'Esecutivo Nazionale

che provvederà a conservarlo per un anno in vista dell'eventuale riapertura delle attività. Dopo tale periodo

tale materiale sarà ridistribuito all'interno dell'Associazione secondo le indicazioni dell'Esecutivo Nazionale.

Qualora l'intera Associazione dovesse terminare la sua attività e sciogliersi, tutto quanto posseduto a qualsiasi livello sarà devoluto o all'AGESCI o a qualche altra associazione scout o educativa, o comunque a qualche scopo legato all'educazione dei bambini, secondo le

indicazioni fornite dall'Assemblea Nazionale che determinerà lo scioglimento dell'AIC.

NORME FINALI

ARTICOLO 41: ADOZIONE DEL CASTORISMO IN ALTRE ASSOCIAZIONI GUIDE E SCOUT

Nel caso in cui un'Associazione Guide e Scout, riconosciuta e non riconosciuta dagli organismi internazionali WAGGGS e WOSM, manifesti l'intenzione di adottare il Castorismo come Branca, l'Esecutivo Nazionale, su mandato dell'Assemblea Nazionale, valutato che tale proposta recepisca e valorizzi le scelte essenziali e irrinunciabili definite dai propri documenti associativi, curerà i rapporti con quella determinata associazione per definire le modalità ed i contenuti da proporre per l'inserimento del Castorismo nell'associazione suddetta.

ARTICOLO 42: SCIOGLIMENTO DELL'AIC

Lo scioglimento dell'AIC e la devoluzione del patrimonio viene deliberato dall'Assemblea Nazionale con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Così pure la richiesta dell'assemblea straordinaria da parte dei soci ordinari aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci ordinari.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo sarà devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti con finalità analoghe individuati dall'Assemblea Nazionale.

ARTICOLO 43: ARTICOLI NON MODIFICABILI IN QUANTO CARATTERIZZANTI DEGLI SCOPI DELL'AIC

Per le modifiche degli articoli n. 1 e n. 2 del presente Statuto AIC, poiché caratterizzanti dell'esperienza del Castorismo in Italia, occorrono, se non in contrasto con le leggi vigenti, la presenza di almeno 4/5 degli associati e il voto favorevole dei 4/5 degli aventi diritto.

Per le modifiche di tutti gli altri articoli del presente Statuto, se non in contrasto con le leggi vigenti, occorrono la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 44: NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, si fa rinvio ai regolamenti interni dell'organizzazione e, ove occorra, alle circolari e direttive interpretative e attuative emanate dai competenti Responsabili Nazionali.